

(N. 2178)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 ottobre 1957 (V. Stampato N. 3165)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

dal **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

dal **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

dal **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 OTTOBRE 1957

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina dell'esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina della esenzione dalla imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, primo comma, alle parole: « fino al 31 dicembre 1957 » sono sostituite le parole: « fino al 31 gennaio 1958 ».*

*All'articolo 2, primo comma, alle parole: « fino al 31 dicembre 1957 » sono sostituite le parole: « fino al 31 gennaio 1958 ».*

*All'articolo 3, primo comma, alle parole: « entro il 10 ottobre 1957 » sono sostituite le parole: « entro il 10 novembre 1957 ».*

*Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 4-bis. — Le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino di cui al decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito nella legge 12 maggio 1957, n. 307, sono estese anche agli spiriti e alle acquaviti ottenuti nel periodo che va dal 1° settembre 1957 al 13 settembre 1957 »;

« Art. 4-ter. — All'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è aggiunto il seguente comma: " È stabilito in lire 4.000 per ettanidro un diritto erariale per gli spiriti classificati di seconda categoria, provenienti da frutta diversa dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste nonchè dalle carrube e dai fichi " ».

*All'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le parole: « e sono aggiunte le parole: " L'esen-*

zione dalla imposta di consumo compete al produttore ed alla sua famiglia anche quando essi non risiedono nel Comune in cui ha luogo la vinificazione o in Comune limitrofo, purchè il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio delle imposte di consumo del Comune di provenienza " ».

*Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 6-bis. — Il diritto alla esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sul vino destinato al consumo familiare è esteso a tutti i produttori, manuali coltivatori, concedenti, salariati fissi e braccianti agricoli, qualunque sia la località o il fondo in cui avviene la vinificazione delle uve, purchè il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio delle imposte di consumo del Comune di provenienza »;

« Art. 6-ter. — Gli ultimi cinque commi dell'articolo 73 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, sono abrogati ».

*Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:*

« Art. 7-bis. — Non sono soggetti alle imposte dirette i redditi che vengono realizzati da società cooperative costituite in cantine sociali, comunque denominate, per la lavorazione delle uve prodotte e conferite dai soci ».

*All'articolo 8, le parole: « lo stanziamento di lire 500 milioni » sono sostituite dalle parole: « lo stanziamento di lire 800 milioni ».*

*All'articolo 10, le parole: « la spesa di lire 500 milioni » sono sostituite dalle parole: « la spesa di lire 800 milioni ».*

*Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 10-bis. — Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di lire 100.000 per ogni quintale di prodotto ».

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi sono confiscati ».

« Art. 10-ter. — In ogni fabbrica di vermouth, di vini marsala, di liquori e di vini liquorosi in genere, oltre al registro di carico e scarico, dovranno essere tenuti dal fabbricante speciali registri delle lavorazioni, forniti dall'Amministrazione finanziaria, nei quali, ogni volta che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione affinché dai registri risultino in ogni momento le

quantità dello zucchero messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute, lo stato di quelle in corso ».

« Art. 10-quater. — L'inosservanza dell'obbligo di tenere i registri di carico e scarico e delle lavorazioni è punita con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Nel caso di registrazioni incomplete o infedeli la multa si applica in misura non inferiore a lire 25 milioni ».

« Art. 10-quinquies. — Per la ripartizione, fra gli scopritori, delle multe relative a violazioni del presente decreto si applicano le norme della legge doganale e del relativo regolamento ».

ALLEGATO.

*Decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229, del 14 settembre 1957.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;

Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e acqueviti di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 12 maggio 1957, n. 307;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge con la legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutivo della imposta generale sull'entrata e successive modificazioni;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 110, concernente modificazioni ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, concernente provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolazioni eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, per la vendita di vino al pubblico nonchè di meglio disciplinare l'esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino e di favorire gli ammassi volontari di uva per la campagna vinicola 1957;

Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per l'interno, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA:

Art. 1.

Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1957, dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, tali riconosciuti dalla Amministrazione finanziaria, è accordato nella misura del 90 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione e della riduzione di imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, cd all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre 1/4 per ognuno dei quattro anni successivi.

Art. 2.

All'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1957, e che abbia i requisiti previsti all'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura del 90 per cento un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta dopo il primo anno di giacenza in ragione di non oltre 1/4 per ognuno dei quattro anni successivi.

Art. 3.

L'abbuono di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 10 ottobre 1957 e ad un prezzo non inferiore a lire 360 per ettogrado, franco cantina.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, saranno indicate le zone di produzione del vino al quale concedere l'abbuono medesimo.

## Art. 4.

In nessun caso, neppure con il pagamento della intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno.

## Art. 5.

Le vendite di vino effettuate direttamente al pubblico da parte di produttori sono esenti dall'applicazione dell'imposta generale sull'entrata dell'uno per cento dovuta in abbonamento a norma dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

## Art. 6.

Nel numero 2 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore e per ogni membro della sua famiglia ».

## Art. 7.

L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è abrogato.

## Art. 8.

È autorizzato lo stanziamento di lire 500 milioni per la concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957 e dalle cantine sociali.

## Art. 9.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, sarà determinata la misura del predetto contributo e saranno fissate le modalità per la liquidazione ed il pagamento, nel limite massimo globale di cui al precedente articolo.

## Art. 10.

La spesa di lire 500 milioni di cui al precedente articolo 8 sarà fronteggiata con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 497 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-1958.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1957

GRONCHI

ZOLI, ANDREOTTI, TAMBRONI, MEDICI, COLOMBO.

VISTO, *il Guardasigilli*: GONELLA.